

Repertorio 6188  
Raccolta 4513

DEPOSITO DI STATUTO

-----  
1. Contenuto dell'atto. Deposito del testo dello statuto, opportunamente aggiornato, dell'ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO - I.N.A.P.A. (Confartigianato).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di giugno in Roma, Piazza del Caravaggio n.6, al piano primo interno 1 (uno).

26 GIUGNO 2025

Avanti a me Massimo Martella, Notaio in Civitavecchia, con studio alla via Traiana, 53, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente la persona in appresso nominata.

2. La Costituita. E' costei la signora:

- dott.ssa ANTONIA VARIO, nata a Vieste (FG) il 3 giugno 1965, residente in Roma, via Giulio Aristide Sartorio n.8, domiciliata per la carica/qualifica in Roma, come in appresso, che interviene al presente atto non in proprio ma quale procuratore speciale del sig. MATRAGRANO ROBERTO, nato a Dipignano (CS) il 28 aprile 1943, residente in Rende (CS), via Po n.22, C.F.: MTR RRT 43D28 D304S, Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO - I.N.A.P.A. (Confartigianato), codice fiscale 80082070584, con sede in Roma, via San Giovanni in Laterano n.152, in forza di procura speciale a rogito Notaio Italo Alessio Scornajenghi di Rende del 18 giugno 2025 rep.26751, che si allega a questo atto sotto la lettera "A".

La stessa, così come costituita, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale di deposito del suddetto statuto.

3. Premessa. La costituita, nella qualità:

**\* fa risultare:**

- che il Consiglio di Amministrazione di ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO - I.N.A.P.A. (Confartigianato), nella seduta del 28 maggio 2025, ha deliberato (Delibera n.9 del 28 maggio 2025) di apportare alcune modifiche allo Statuto dell'Istituto stesso vigente alla predetta data;

- che nella predetta delibera viene espressamente riportato che "Il Presidente dell'INAPA provvederà al deposito delle predette modifiche statutarie attraverso lo Studio Notarile individuato dalla Direzione Generale";

- che ai sensi del comma 2 dell'art.4, della legge 30 marzo 2001 n.152 le modifiche dello Statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del Lavoro;

- che con Delibera d'urgenza n.2 del 18 giugno 2025, il Presidente dell'Istituto ha conferito mandato al Vice Direttore Generale dell'Istituto, dott.ssa ANTONIA VARIO, di seguire l'intero iter delle modifiche statutarie;

**\* mi richiede** di voler depositare nei miei rogiti sia la delibera del Consiglio di Amministrazione n.9/2025 sottoscritta in originale dal Presidente e dal Segretario e sia il nuovo testo di Statuto dell'Istituto, così come aggiornato, che so-

stituisce, a tutti gli effetti, il precedente testo.

4. Deposito. La dott.ssa ANTONIA VARIO, nella qualità di costituzione, mi richiede di depositare, come deposita, nei miei atti la suddetta delibera n.9/2025 ed il nuovo testo aggiornato dello Statuto di che trattasi, documenti, che dopo aver riscontrato la assoluta assenza di correzioni di sorta e/o postille, allego, debitamente firmati, a questo atto sotto le lettere "B" e "C".

La costituita, nella qualità, autorizza espressamente me Notaio al rilascio di copie a chiunque ne faccia richiesta. Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico dell'Istituto.

5.Dati per gli uffici. Il presente atto verrà sottoposto alle conseguenti formalità di registrazione.

La costituita mi esonera dalla lettura degli allegati.

L'atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno a penna su tre pagine e sin qui della presente quarta di un foglio è stato letto da me Notaio alla costituita che a mia interpellanza lo ha approvato; ora di sottoscrizione: ore diciotto minuti quaranta.

F.to: Antonia Vario, Massimo Martella Notaio

(vi è il sigillo)-----



- che nella predetta delibera viene espressamente riportato che "Il Presidente dell'INAPA provvederà al deposito delle predette modifiche statutarie attraverso lo Studio Notarile individuato dalla Direzione Generale";

- che ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 30 marzo 2001 n.152 le modifiche dello Statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del Lavoro;

- che con Delibera d'urgenza n.2 del 18 giugno 2025, il Presidente dell'Istituto ha conferito mandato al Vice Direttore Generale dell'Istituto, Dott.ssa Antonia Vario, di seguire l'intero iter delle modifiche statutarie;


Tutto ciò premesso, a ornare parte integrante del presente atto, il componente nomina e costituisce suo procuratore speciale e per quanto infra generale la Sig.ra VARIO Antonia, nata a Vieste (FG) il 3 giugno 1965, nc.f. VRA NTN 65H43 L8580, residente in Roma alla via Giulio Aristide Sartorio, 8, affinché in suo nome vece e conto proceda alle modifiche statutarie di cui in premessa secondo le indicazioni di cui alla predetta delibera n. 9 del 2025.

A tal fine conferisce alla medesima procuratrice speciale ogni più ampio potere, compreso quello di svolgere ogni azione ritenuta più opportuna e confacente al mandato rilasciato ed ogni altro potere necessario al fine di realizzare il mandato ricevuto, e nessun altro potere escluso od eccettuato.

Il tutto con promessa di avere fin d'ora per rato e valido

l'operato del nominato procurato con l'obbligo del  
rendiconto.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto  
prende atto che il notaio rogante è il "titolare del  
trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente  
atto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo  
stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o  
elenchi professionali, è stato autorizzato al loro  
trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte",  
con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità  
Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del  
12 dicembre 2013, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del  
27 dicembre 2013.



Il presente atto

è stato da me Notaio letto al comparente che lo ha approvato


e sottoscritto, *elle ou xbc*

Scritto da persona di mia fiducia a macchina ed integrato di  
mio pugno su un foglio occupato per tre pagine fin qui.

*M. J. G. P. T.*



Io sottoscritto dr. Italo Alessio SCORNAJENGI - Notaio in  
Rende (CS), certifico che la presente copia su supporto in-  
formatico è conforme all'originale documento su supporto car-  
taceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1, 2 e 3 d.lgs.  
82/2005 conservato nella mia raccolta, che si trasmette ad u-  
so consentito.




Certificazione di conformità di documento cartaceo a documen-  
to informatico

(art.23, comma 2 - bis, d.lgs 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, dott.Massimo Martella, Notaio in Civitavecchia del Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia redatta su supporto cartaceo composto di numero cinque pagine compresa la presente su numero quattro fogli (formato A4), è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Italo Alessio Scornajenghi di Rende conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica E-Sign ove risulta la vigenza (dal giorno 20 luglio 2023 al giorno 20 luglio 2026) del certificato di detta firma digitale di detto Notaio rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019.

Civitavecchia, nel mio studio, venti giugno duemilaventicinque.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Massimo Martella', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'CIVITAVECCHIA' at the top and 'MARTELLA' on the right side. The signature is written in a cursive style and extends across the seal.

Allegato Lettera **B**  
dell' arco Repertoriato  
sotto i numeri  
6188 / 4513

Delibera n.9/2025

## Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato

### Consiglio di Amministrazione

(Seduta del 28 maggio 2025)

Vista la legge 30 marzo 2001 n.152;

Acquisito il parere conforme della Confartigianato Imprese ai sensi dell'art.23 dell'attuale Statuto dell'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato (I.N.A.P.A.);

Considerato lo stretto rapporto politico- organizzativo esistente con l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato sia a livello Nazionale che Territoriale;

Preso atto che il riconoscimento del predetto rapporto è già tangibile nell'attuale Statuto dell'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato (I.N.A.P.A.) che, nella composizione del Consiglio di Amministrazione, all'articolo 10 lettera c), prevede la presenza del Presidente dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati quale membro di diritto;

Ravvisata la necessità che l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato partecipi a pieno titolo anche nelle funzioni riservate dal summenzionato Statuto al Comitato Esecutivo;

Rilevato peraltro, che nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo non sono ammesse deleghe, fatta salva la possibilità concessa al Presidente della Confederazione;

Ritenuto necessario, per quanto sopra detto, procedere alle opportune modifiche statutarie;

## Delibera

Gli artt. 10 e 12 dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato (I.N.A.P.A.), vigente alla data del presente atto, sono così modificati nella parte riportata in neretto:

*"Art.10*

*(Consiglio di Amministrazione)*

*Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e coordinamento dell'Istituto. Ne fanno parte:*

- a) 21 membri nominati dalla Giunta Esecutiva della Confederazione tra gli appartenenti al Sistema Confederale;*
- b) Il Presidente della Confederazione o suo delegato;*
- c) Il Presidente dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati o suo delegato;*
- d) Il Direttore Generale dell'Istituto*
- e) Il Consulente Legale dell'Istituto nominato dal Consiglio di Amministrazione;*
- f) 4 esperti in materia tecnico organizzative, previdenziali, assistenziali e amministrative, proposti dal Presidente dell'Istituto e nominati dal Consiglio di Amministrazione;*

*I consiglieri di cui alle lettere d), e), f), partecipano alle riunioni con voto consultivo."*

*...omissis...*

*"Art. 12*

*(Comitato Esecutivo)*

*Il Comitato Esecutivo è l'organo di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto.*

*È composto dai seguenti membri:*

- a) dal Presidente;*
- b) dai 3 Vice Presidenti;*
- c) da n.3 Consiglieri;*
- d) dal Direttore Generale;*
- e) dal Presidente dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati o suo delegato.*


*...omissis...*




Il Presidente dell'INAPA provvederà al deposito delle predette modifiche statutarie attraverso lo Studio Notarile individuato dalla Direzione Generale.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 marzo 2001 n.152, la presente delibera e le conseguenti modifiche saranno notificate al Ministero del Lavoro per la loro approvazione.

Il Segretario



Il Presidente



## STATUTO

Dell'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato

I.N.A.P.A.

Art. 1

(Costituzione e finalità)

E' costituito, ad iniziativa della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato e delle Imprese, di seguito denominata "Confartigianato-Imprese" o "Confederazione", l'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato, in breve INAPA, quale persona giuridica di diritto privato che svolge servizio di pubblica utilità nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'Istituto ha la propria Sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio della Repubblica Italiana nonché nell'area dell'Unione Europea e in altri Stati per il tramite dei propri Uffici centrali e periferici.

Le finalità proprie del Patronato INAPA consistono nell'assistenza e nella tutela della generalità dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, dei pensionati, dei cittadini italiani, stranieri ed apolidi, al fine del conseguimento di prestazioni e benefici previdenziali, sociali ed assistenziali, in sede amministrativa, di collegi arbitrali e di contenzioso, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Il Patronato INAPA garantisce inoltre informazioni, consulenze e servizi a tutti i cittadini, in materia di risparmio previdenziale, diritto di famiglia e di

successione, mercato del lavoro, facilitando, anche per il proprio tramite, l'accesso ai dati e ai servizi delle pubbliche amministrazioni, favorendo il soddisfacimento dei diritti e dei bisogni primari.

Art. 2

(Vigilanza)

L'INAPA è soggetto alla vigilanza del Ministero competente per legge nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Art. 3

(Funzioni)

1. L'INAPA esercita l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani stranieri e apolidi e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

Art. 4

(Attività di consulenza, di assistenza e di tutela)

1. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela dell'INAPA riguardano:  
a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;

- b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
- c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
- d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

2. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato alla Confederazione e a titolo gratuito, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'art. 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 152.

#### Art. 5

(Attività di assistenza in sede giudiziaria)

1. Il patrocinio in sede giudiziaria svolto dall'INAPA è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.

2. L'INAPA assicura la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dall'INAPA stessa. Tale attività è prestata nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai criteri di partecipazione dell'assistito alle spese per il patrocinio legale.

#### Art. 6

(Attività diverse)

1. L'INAPA svolge attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:

a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Statuto finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni nei limiti definiti dal presente Statuto;

b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministero competente per legge.

2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, l'INAPA svolge anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'Ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.

3. L'INAPA svolge ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti

*Autore*

con decreto del Ministro competente per legge.

4. Nelle convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, del presente articolo sarà previsto, a carico delle istituzioni pubbliche e private convenzionate, il rimborso delle spese sostenute dall'INAPA.

5. L'INAPA può svolgere altresì, in relazione a quanto previsto dalla legislazione vigente, attività istituzionali proprie della sua associazione promotrice in luogo di essa, nonché svolgere servizi, sulla base di apposite convenzioni, per Confederazioni di lavoratori che non abbiano promosso un proprio Istituto di Patronato.

#### Art. 7

(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero)

L'INAPA può svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli Affari Esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

#### Art. 8

(Organi)

Sono Organi dell'Istituto:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Direttore Generale

#### Art. 9

(Presidente)

*Autore*

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la firma sociale e può rilasciare mandati generali e speciali, previa delibera del Comitato Esecutivo.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- b) determinare le materie da portare alla discussione degli organi predetti e garantire l'esecuzione delle loro deliberazioni;
- c) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti riservati al Comitato Esecutivo, in accordo con il Direttore Generale, salvo riferirne alla prima riunione dell'Organo stesso, per la ratifica;
- d) fornire, entro i termini di legge al Ministero competente, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni inerenti il suo ufficio sono demandate al Vice Presidente Vicario.

Per l'esercizio di particolari funzioni, il Presidente può conferire delega al Direttore Generale. Per quanto concerne l'attività nelle sedi periferiche, la delega può essere conferita ai Presidenti delle rispettive Organizzazioni territoriali, ovvero, se costituiti, ai Presidenti dei Consigli Territoriali dell'INAPA.

Art. 10

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e coordinamento dell'Istituto. Ne fanno parte:

*Autore*

- a) 21 membri nominati dalla Giunta Esecutiva della Confederazione tra gli appartenenti al Sistema Confederale;
- b) il Presidente della Confederazione o suo delegato
- c) il Presidente dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati o suo delegato;
- d) il Direttore Generale dell'Istituto;
- e) il Consulente Legale dell'Istituto nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- f) 4 esperti in materie tecnico organizzative, previdenziali, assistenziali e amministrative, proposti dal Presidente dell'Istituto e nominati dal Consiglio di Amministrazione;

I consiglieri di cui alle lettere d), e), f), partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Nella prima seduta successiva alla nomina, il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente della Confederazione o suo delegato, elegge nel suo seno il Presidente, tre Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vice Presidente vicario e tre membri componenti il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno nonché tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente mediante avviso da comunicare cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Vice Presidente vicario ovvero, in caso di comprovata necessità, dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le relative deliberazioni sono

*Autore*  
*[Signature]*

adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione dalla carica a qualsiasi titolo la Giunta Esecutiva della Confederazione provvede tempestivamente a nuova nomina.

Coloro che sono nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale degli Organi.

Art. 11

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere al proprio interno il Presidente, i Vice Presidenti, ed i membri del Comitato Esecutivo;
- b) nominare il Consulente Legale dell'Istituto;
- c) nominare gli esperti di cui all'art.10 lettera f);
- d) fissare le direttive di ordine generale per il raggiungimento delle finalità dell'Istituto e per l'attuazione dei rapporti con gli Organi dello Stato, gli Enti Pubblici e privati, le Organizzazioni Sindacali e di Categoria, gli Istituti previdenziali e assicurativi nazionali ed internazionali;
- e) statuire il regolamento per il funzionamento della Sede Centrale e delle sedi periferiche;
- f) approvare, il bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto;
- g) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- i) adempiere ad ogni altra funzione prevista dal presente Statuto, da leggi e

*Autore*

regolamenti.

Art. 12

(Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è l'Organo di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto.

È composto dai seguenti membri:

- a) dal Presidente;
- b) dai 3 Vice Presidenti;
- c) da n. 3 Consiglieri;
- d) dal Direttore Generale;
- e) dal Presidente dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati o suo delegato.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno mediante avviso da comunicare cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Comitato Esecutivo può essere convocato dal Vice Presidente ovvero, in caso di comprovata necessità dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Art. 13

(Competenze del Comitato)

Spetta tra l'altro al Comitato Esecutivo:

*Autentico*

- a) attuare le deliberazioni di indirizzo e di coordinamento del Consiglio di Amministrazione;
- b) deliberare sugli interventi di carattere organizzativo ed economico nei confronti degli uffici periferici;
- c) sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'esame dei problemi di carattere generale inerenti l'attività dell'Istituto;
- d) deliberare sulla nomina del Direttore Generale proposta dalla Confederazione;

Art. 14

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo, anche formale, sulle operazioni economico-finanziarie relative al patrimonio dell'Istituto nonché sulla corretta osservanza del presente Statuto e delle disposizioni di legge vigenti.

I Revisori dei Conti intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto a voto ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt. 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Art. 15

(Direttore Generale)

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Esecutivo su proposta della Confederazione.

Il Direttore Generale programma e coordina l'attività della struttura per la predisposizione e l'attuazione delle deliberazioni degli Organi ed è a capo di tutti i servizi centrali dell'INAPA.

Decide sull'organizzazione e sui provvedimenti relativi alla gestione complessiva del personale dipendente dell'Istituto.

Svolge funzioni di raccordo con la struttura tecnica della Confederazione su materie pertinenti le tematiche sociali condivise con il sistema confederale.

Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo.

Partecipa alle riunioni degli Organi, con voto consultivo, svolge per i medesimi le funzioni di segretario, redige e sottoscrive i verbali.

Art. 16

(Decadenza)

La decadenza dalla carica di componente gli Organi di cui agli artt. 10 e 12 è decisa dal Consiglio di Amministrazione.

Sono cause di decadenza:

-l'assenza ingiustificata per 3 riunioni consecutive dagli Organi di appartenenza;

-l'esercizio di attività in conflitto con le finalità dell'INAPA e/o della Confederazione;

-comportamenti lesivi degli interessi e del buon nome dell'INAPA e/o della Confederazione.

-La non appartenenza al Sistema Confederale.

Coloro che sono stati dichiarati decaduti, non possono essere nuovamente nominati.

*Autenticato*

Art. 17

(Articolazione territoriale)

L'INAPA esplica la propria attività attraverso gli Uffici centrali, regionali e provinciali.

L'INAPA inoltre può esplicare la propria attività attraverso gli Uffici operanti all'estero.

Gli Uffici centrali hanno sede presso la Direzione Generale.

Gli Uffici regionali e provinciali, sono costituiti, di norma, rispettivamente presso le corrispondenti articolazioni territoriali aderenti alla Confederazione.

L'attività di assistenza e consulenza degli Uffici provinciali si esplica anche attraverso Uffici zonali.

Art. 18

(Organi rappresentativi territoriali)

Presso le articolazioni territoriali della Confederazione possono essere costituiti i Consigli Regionali e/o Provinciali dell'INAPA.

Spetta ai predetti Consigli:

- fornire indicazioni in relazione alle esigenze locali per una più efficace e mirata azione assistenziale;
- partecipare alle iniziative degli Enti Pubblici locali, con funzioni di rappresentanza;
- mantenere eventuali rapporti di carattere economico con i sopradetti Enti;
- svolgere eventuali funzioni delegate dal Presidente Nazionale.

La composizione ed il funzionamento dei Consigli Regionali e Provinciali dell'INAPA sono demandati alle rispettive strutture territoriali dell'Organizzazione promotrice.

Qualora i predetti Consigli non siano stati costituiti, le relative funzioni sono svolte dagli organi delle rispettive Organizzazioni Territoriali

Art. 19

(Operatori)

Per lo svolgimento delle attività operative, in Italia o all'estero, l'INAPA si avvale di lavoratori subordinati dipendenti ovvero dipendenti dell'Organizzazione promotrice comandati all'Istituto stesso.

Esclusivamente, per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti, agli operatori ed ai soggetti erogatori delle prestazioni, l'INAPA può avvalersi di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito.

Art. 20

(Finanziamento)

Alle spese occorrenti per il proprio funzionamento l'INAPA provvede attraverso:

- a) il finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 152;
- b) le attività di convenzione con i soggetti di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- c) i contributi della Confederazione da erogarsi nella misura adeguata alle necessità della sua gestione;
- d) eventuali contributi dello Stato, degli Enti Locali e di altri Istituti;
- e) eredità, donazioni, legati e lasciti;
- f) erogazioni liberali e sottoscrizioni volontarie.

Art. 21

(Esercizio finanziario)

*Andrie*



L'esercizio finanziario dell'INAPA si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre sarà predisposto il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Entro il 31 marzo dovrà essere approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente.

Art. 22

(Commissariamento e scioglimento)

Il Commissariamento e lo scioglimento dell'INAPA può avvenire:

- per atto del Ministero competente per legge secondo le previsioni del disposto di cui all'art. 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
- per deliberazione dell'assemblea della Confederazione.

In caso di scioglimento il patrimonio risultante sarà devoluto alla Organizzazione promotrice.

Art. 23

(Modifiche statutarie)

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'INAPA, acquisito il parere conforme della Confederazione e approvate dal Ministero competente per legge.

Art. 24

(Norme transitorie e finali)

Il presente Statuto annulla e sostituisce tutte le norme contenute nei precedenti Statuti.

Entra in vigore nel momento dell'approvazione da parte del Ministero, secondo il disposto di cui all'art. 4 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

REGISTRATO A CIVITAVECCHIA IN DATA 30 GIUGNO 2025 AL  
N.2335/1T.

COPIA SCRITTA SU VENTICINQUE PAGINE CONFORME AL SUO  
ORIGINALE, FIRMATO AI SENSI DI LEGGE, CHE SI RILASCIA PER  
L'INTERESSATO.

CIVITAVECCHIA, 30 GIUGNO 2025.

F.TO: MASSIMO MARTELLA NOTAIO

(VI È IL SIGILLO)-----

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE  
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22  
D.LGS 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.

CIVITAVECCHIA, 30 GIUGNO 2025.

F.TO: MASSIMO MARTELLA NOTAIO

(VI È IL SIGILLO)-----